



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.32
del 10 Novembre 2025
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 10.11.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. PRO VASTO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE SONO STATE INFLITTE LE SEGUENTI SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3; INIBIZIONE AL SIG. DINO MONTEFERRANTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, FINO AL 5.11.2025; AMMENDA DI € 100,00; IN RELAZIONE ALLA GARA PRO VASTO/RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 26.10.2025 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la F.C.D. Pro Vasto ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha inflitto le sanzioni in epigrafe specificate, con la seguente motivazione: *"- esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0; - constatato che al minuto 31' del secondo tempo è stato ammonito il calciatore n°18 MBAYE BANDA (nato il 18.05.2000) della Soc. Pro Vasto; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 40-quater delle N.O.I.F. (tesseramento calciatori stranieri per le società dilettantistiche). Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C./ Comitato di appartenenza; autorizzazione che, alla data della gara non risulta essere stata rilasciata; - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS;*

DELIBERA

- 1) di infliggere alla Società Pro Vasto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;*
- 2) di inibire il Sig. Monteferrante Dino, dirigente accompagnatore della Soc. Pro Vasto, fino al 5/11/2025;*
- 3) di irrogare alla Soc. Pro Vasto l'ammenda di Euro 100,00."*

Ha dedotto la società appellante la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., in quanto la comunicazione dell'Ufficio Tesseramento costituisce atto meramente ricognitivo della regolarità già perfezionata, non avendo natura costitutiva del rapporto di tesseramento. Pertanto, alla data della gara, il tesseramento del calciatore Mbaye Banda risultava regolare per essere stato presentato nei termini e completato sulla piattaforma federale Sistema Informatico SGS in data 25.10.2025. Ha chiesto, quindi, il ripristino del risultato acquisito sul campo e, in subordine, la *restituito in integrum* con riduzione delle sanzioni accessorie e dell'ammenda.

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso avverso l'ammenda di € 100,00 e l'inibizione al dirigente Monteferrante fino al 5.11.2025 sono inammissibili ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. b e d) C.G.S.

La sanzione della perdita della gara, invece, deve essere confermata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, *l'art. 40 quater comma 2* ultimo capoverso delle N.O.I.F. nella fattispecie in esame (aggiornamento di posizione di tesseramento di calciatore straniero di paese non aderente all'UE/EEE, di età superiore a sedici anni) *prevede espressamente e chiaramente che il tesseramento decorra dalla data di comunicazione del Comitato di competenza.*



C.U. N.32 del 10.11.2025

Dall'esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzo, risulta, invece, che la richiesta è stata inoltrata sabato 25.10.2025, onde il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara di domenica 26.10.2025 tenuto altresì conto che la pratica era stata presa incarico dal C.R.A. soltanto il successivo lunedì 27.10.2025 e che, in ogni caso, ad oggi la richiesta di rinnovo del tesseramento non risulta ancora approvata per incompletezza della documentazione essendo scaduto sia il permesso di soggiorno del calciatore Mbaye Banda, sia la richiesta di rinnovo.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to

Avv. Antonello Carbonara

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 10.11.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ALTINO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA RISTORANTE DA MORETTI / SPORTING ALTINO CON IL PUNTEGGIO DI 3 A 0, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONO "B"; AMMENDA DI € 50,00 PER LA PRIMA RINUNCIA; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) INFLITTE DAL G.S. PER NON ESSERSI PRESENTATA IN CAMPO IL GIORNO 25.10.2025 ALLE ORE 15,30, DATA E ORA UFFICIALI DI GARA (C.U. n° 15 del 30.10.2025 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

Con reclamo dell'1.11.2025, la società A.S.D. Sporting Altino ha impugnato la decisione sopra specificata chiedendo l'annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara in quanto la mancata presenza in campo non poteva essere imputata alla società, bensì ad un difetto di tempestiva comunicazione da parte della delegazione zonale di Lanciano. Nello specifico, il 24.10.2025 un collaboratore della detta delegazione comunicava telefonicamente ad un dirigente della società che l'incontro in programma il giorno seguente non si sarebbe disputato per l'indisponibilità dell'arbitro inizialmente designato e l'impossibilità di reperire un suo sostituto.

Tuttavia, con e-mail del 25.10.2025 alle ore 11,47, la delegazione comunicava che, contrariamente a quanto detto in precedenza, la gara si sarebbe regolarmente disputata, scusandosi per il disagio causato. Pertanto, stante il ritardo della nota di rettifica, risultava assolutamente impossibile per la società reperire un minimo di calciatori necessario per garantire il regolare svolgimento della partita.

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso avverso l'ammenda di € 50,00 è inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. d) C.G.S.

Le altre sanzioni, invece, devono essere confermate non potendo trovare accoglimento la doglianza della società appellante sulla esclusiva responsabilità della delegazione zonale di Lanciano, che avrebbe determinato l'impossibilità di reperire calciatori *ad horas*, a ciò ostando il chiaro ed inequivocabile disposto dell'art. 4 comma 3 C.G.S., secondo cui: *"l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non*



C.U. N.32 del 10.11.2025

può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione". Ebbene, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che, nel caso di specie, la gara di cui si discute era stata programmata per il giorno 25.10.2025 alle ore 15.30 con C.U. della delegazione zonale di Lanciano n. 14 del 23.10.2025 e che tale comunicazione ufficiale non aveva subito alcuna variazione e/o modifica, il che comportava il conseguente obbligo per la società di presentarsi in campo nei termini previsti, pena, in difetto, le sanzioni ad essa comminate.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 10/11/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

